



Comune di Prato **Servizio Gare Provveditorato e Contratti**

Oggetto: appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'edificio del Centro per l'arte contemporanea L. Pecci – 1° lotto – Gara n. 577

CIG: 6466024BCB
CUP: C37B14000260006
CPV: 45453000-7

Disciplinare di gara

=====Indice:=====

Premesse

- 1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**
- 2. Soggetti ammessi alla gara**
- 3. Condizioni di partecipazione**
- 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**
- 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**
- 6. Chiarimenti**
- 7. Modalità di presentazione della documentazione**
- 8. Comunicazioni**
- 9. Subappalto**
- 10. Ulteriori disposizioni**
- 11. Cauzioni e garanzie richieste**
- 12. Pagamento in favore dell'Autorità**
- 13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**
- 14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**
- 15. Criterio di aggiudicazione**
- 16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**
- 17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"**
- 18. Procedura di aggiudicazione**
- 19. Definizione delle controversie**
- 20. Trattamento dei dati personali**
- 21. Soccorso istruttorio**
- 22. Adempimenti dell'aggiudicatario**
- 23. Disposizioni varie**
- 24. Accesso agli atti**
- 25. Forme di pubblicità**
- 26. Ricorsi**

=====Premesse=====

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Prato**, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'edificio del Centro per l'arte contemporanea L. Pecci.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: Tel. 05741836672 – Fax 05741837427 – e-mail gare@comune.prato.it - profilo di committente www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 2934 del 17/11/2015 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il progetto è stato validato dall'Arch. Luca Piantini.

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Prato

Il CIG che identifica la presente gara è 6466024BCB

Il CUP dell'opera è C37B14000260006.

La gara è disciplinata dal presente disciplinare, dal bando di gara e dalle norme del D.Lgs. 163/2006 (nel prosieguo "Codice"), del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo "Regolamento") e della Legge Regionale



Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate nel presente disciplinare e negli elaborati di gara.

Il presente disciplinare è stato redatto secondo le linee guida del Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 (Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari) approvato dall'ANAC, in quanto applicabili, dalle quali si discosta nei punti e per le motivazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2934 del 17/11/2015.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti è condizione di ammissione alla gara.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Non è obbligatorio allegare la copia firmata del codice deontologico degli appalti comunali fra la documentazione amministrativa di gara.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Luca Piantini. Eventuali comunicazioni dirette al predetto responsabile del procedimento dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: e-mail: gare@comune.prato.it; pec comune.prato@postacert.toscana.it (in questo caso inoltrare la comunicazione anche alla casella di posta elettronica non certificata), indirizzo postale: c/o Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali di seguito elencati.

La documentazione di gara comprende:

gli atti di gara:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Gli elaborati tecnici:

Elaborati Tecnici:

Elab. A - CAP capitolato speciale d'appalto

Sicurezza:

Elab. SIC - A piano sicurezza e coordinamento

Elab. SIC - B stima degli oneri per la sicurezza

Elab. SIC - C cronoprogramma

Elab. SIC - D 1 lay out di cantiere - sistemazione generale

Elab. SIC - D 2 lay out di cantiere – piano interrato

Elab. SIC - D 3 lay out di cantiere – piano interrato

Elab. SIC - D 4a lay out di cantiere - piano terra

Elab. SIC - D 4b lay out di cantiere - piano terra

Elab. SIC - D 5a lay out di cantiere - piano primo

Elab. SIC - D 5b lay out di cantiere - piano primo

Elab. SIC - D 6 lay out di cantiere - piano copertura

Elab. SIC - E fascicolo dell'opera

Elab. SIC - E 1 elaborato della copertura

Progetto Architettonico:

Elab. A - REL relazione generale

Elab. A - CME computo metrico estimativo

Elab. A - EPU elenco prezzi unitari

Tav. A - 01 inquadramento generale

Tav. A - 02 stato attuale – pianta piano seminterrato

Tav. A - 03 stato attuale – pianta piano terra


Tav. A - 04 stato attuale – pianta piano primo

Tav. A - 05 stato di progetto – pianta piano seminterrato

Tav. A - 06 stato di progetto – pianta piano terra

Tav. A - 07 stato di progetto – pianta piano primo

Tav. A - 08 stato di progetto – pianta piano copertura



Tav. A - 09 stato di progetto – sezioni 1 - 2
Tav. A - 10 stato di progetto – sezioni 3 - 4
Tav. A - 11 stato sovrapposto – pianta piano seminterrato
Tav. A - 12 stato sovrapposto – pianta piano terra
Tav. A - 13 stato sovrapposto – pianta piano primo
Tav. A - 14 dettagli architettonici – piano terra
Tav. A - 15 dettagli architettonici – piano primo
Tav. A - 16 passerelle di collegamento – dettagli
Tav. A - 17 montacarichi – dettagli
Tav. A - 18 solaio piano seminterrato – struttura
Tav. A - 19 manutenzione nodi in acciaio – manuale illustrativo fasi

Progetto Strutturale:

Elab. S - REL relazione di calcolo
Elab. S - CAP disciplinare prestazionale
Elab. S - CME computo metrico estimativo
Elab. S - EPU elenco prezzi unitari
Tav. S - 01 passerelle di collegamento – piante, sezioni e viste
Tav. S - 02 passerelle di collegamento – dettagli e armature
Tav. S - 03 montacarichi esterno – piante e sezioni
Tav. S - 04 montacarichi esterno – armature
Tav. S - 05 montacarichi esterno – dettagli

Impianti elettrici:

Elab. E - REL relazione tecnico specialistica
Elab. E - CAP disciplinare tecnico prestazionale
Elab. E - CME computo metrico estimativo
Elab. E - EPU elenco prezzi unitari
Tav. E - 01 planimetria piano primo – impianti luce e F.M.
Tav. E - 02 planimetria piano primo - impianti speciali
Tav. E - 03 planimetria piano primo – distribuzione dorsale
Tav. E - 04 planimetria piano terra – impianti luce – e F.M.
Tav. E - 05 planimetria piano terra – impianti speciali
Tav. E - 06 planimetria piano terra – distribuzione dorsale
Tav. E - 07 planimetria piano seminterrato – impianti luce e F.M.
Tav. E - 08 planimetria piano seminterrato – impianti speciali
Tav. E - 09 planimetria piano seminterrato – distribuzione dorsale
Tav. E - 10 planimetria piano copertura - impianti luce e F.M.
Tav. E - 11 schema a blocchi impianto regolazione illuminazione e supervisione EIB/KONNEX
Tav. E - s01 schema a blocchi impianti elettrici
Tav. E - s02 schema a blocchi impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici
Tav. E - s03 schema a blocchi impianti speciali
Tav. E - s04 legenda simboli grafici
Tav. E - s05 quadro bassa tensione “QBT”
Tav. E - s06 quadro protezione pressurizzazione antincendio “QPPA”
Tav. E - s07 quadro generale sicurezza “QG/S”
Tav. E - s08 quadro anfiteatro “QANF”
Tav. E - s09 quadro anfiteatro sicurezza “QANF/S”
Tav. E - s10 quadro deposito anfiteatro “QDEP”
Tav. E - s 11 quadro generale piano terra “QGPT”
Tav. E - s12 quadro piano primo “QPP”
Tav. E - s13 quadro piano primo sicurezza “QPP/S”
Tav. E - s14 quadro piano terra “QPT”
Tav. E - s15 quadro piano terra sicurezza “QPT/S”
Tav. E - s16 quadro piano terra provvisorio “QPTP”
Tav. E - s17 quadro generale ampliamento “QGA”
Tav. E - s18 quadro generale ampliamento sicurezza “QGA/S”

Impianti meccanici:

Elab. M - REL relazione tecnica
Elab. M - DISC disciplinare prestazionale
Elab. M - CME computo metrico estimativo
Elab. M - EPU elenco prezzi unitari
Tav. M - 01 impianto di climatizzazione - pianta piano primo
Tav. M - 02 impianto di climatizzazione - passaggio canali scannafosso
Tav. M - 03 impianto di climatizzazione -dettagli modifiche canali aria
Tav. M - 04 impianto di climatizzazione – pianta piano terreno
Tav. M - 05 impianto idrico - sanitario e antincendio - pianta piano primo
Tav. M - 06 impianto idrico - sanitario e antincendio - pianta piano terreno
Tav. M - 07 evacuatori fumo e calore - pianta piano copertura

i modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile della domanda di partecipazione;

- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006
- mod. 4 – facsimile della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente;
- mod. 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- mod. 7 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- mod. 8 – modello per la dichiarazione di offerta;
- mod. 9 – lista delle lavorazioni e forniture per offerta prezzi.

=====1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara=====

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.705.039,45, (euro unmilionesettecentocinquemilatrentanove//45), di cui € 83.067,90, (euro ottantatremilasessantasette//90), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 1.621.971,55, (euro unmilionesecentoventunomilanovecentosettantuno//55),

1.3. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categori a	Classific a	Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subap- paltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	III	si	644.284,41	37,79	prevalente	Max 30%
Impianti termici e di condizionament o	OS28	II	si	484.079,91	28,39	scorporabile	100%
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	I	si	211.637,92	12,41	scorporabile	100%
Edifici civili e industriali	OG1	I	si	191.473,59	11,23	scorporabile	100%
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	I	no	173.563,62	10,18	scorporabile	100%
Totale				1.705.039,45	100%		

Si dà atto che lo schema sopra riportato differisce da quello del capitolato speciale d'appalto per l'incremento di un centesimo di euro sulla categoria prevalente dovuto all'applicazione di un arrotondamento. Ai fini della qualificazione alla presente gara deve essere tenuto per valido lo schema del presente bando.

Si fa presente che nella categoria OS30 sono confluite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del Regolamento, anche le lavorazioni della categoria OS6 previste negli atti progettuali, le quali sarebbero state singolarmente di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro e di importo inferiore a 150.000,00 Euro. Nella lista delle lavorazioni e forniture dette opere figurano comunque con la categoria di qualificazione OS6.

1.4. -----

1.5. L'appalto è finanziato con contributo regionale e fondi dell'Ente.

1.6. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del Codice.

1.7. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.9. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria di cui all'art.145 del D.P.R. 207/2010 rimane stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

=====2. Soggetti ammessi alla gara=====

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Per la possibilità di associare imprese cooptate vedere il successivo punto 13.5.

=====3. Condizioni di partecipazione=====

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;

3.1.2. ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

=====4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione=====

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASSOE, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità.

=====5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo=====

5.1. La documentazione di gara, il cui elenco è riportato nelle premesse, è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/>

5.2. ----

5.3. La lista delle lavorazioni e forniture, vidimata dal responsabile del procedimento, da utilizzare per la presentazione dell'offerta è anch'essa scaricabile dal sito internet:



<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/> , nella pagina web della presente gara.

5.4. ----

5.5. ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.6. ► Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, si precisa che gli atti di gara individuano il luogo dell'intervento.

Ulteriori indicazioni per raggiungere l'edificio del centro per l'arte contemporanea L. Pecci possono essere ottenute visitando il sito del museo <http://www.centropecci.wordpress.com/>

Per compiere il sopralluogo, gli incaricati delle imprese potranno presentarsi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, presso il predetto centro per l'arte contemporanea L. Pecci, previo appuntamento da concordare contattando il numero telefonico 0574531858.

I concorrenti possono pertanto effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare **a pena di esclusione** fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nei modelli predisposti. Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.

5.7. ----

5.8. ----

5.9. ----

5.10. ----

=====6. Chiarimenti=====

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica gare@comune.prato.it almeno 9 (nove) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro il 14/12/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 16/12/2015.

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ nella pagina web della presente gara, sezione quesiti e chiarimenti.

Le imprese sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito.

=====7. Modalità di presentazione della documentazione=====

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

7.1.a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

7.1.b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

7.1.c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie o alle imprese subappaltatrici in caso di subappalto necessario alla qualificazione, ognuno per quanto di propria competenza;

7.1.d. la domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli disponibili all'indirizzo internet www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/, nella pagina web della presente gara. Si veda in proposito quanto precisato al punto 16.38 e 17.7.

7.6. ► Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del Codice, il mancato utilizzo della lista delle lavorazioni e forniture vidimata dal responsabile del procedimento per la presentazione delle offerte **costituisce causa di esclusione**.

7.7. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

Si avvisa che i termini per la presentazione dei chiarimenti richiesti oscilleranno fra i tre giorni lavorativi, sabato escluso ed i dieci giorni di calendario.

7.8. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in € 1.706,00 (euro millesettecentesei//00).

7.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

7.10. ► Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno sottoscritte, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

=====8. Comunicazioni=====

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti:

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul plico contenente l'offerta, oppure indicato nella domanda di partecipazione alla gara, oppure rilevabile dalla visura della CCIAA o a mezzo fax se l'utilizzo di tale mezzo è stato autorizzato dal concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: a mezzo posta elettronica certificata (comune.prato@postacert.toscana.it) anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo gare@comune.prato.it o a mezzo fax al n. 05741837427.

Durante il periodo di pubblicazione del bando, eventuali avvisi rivolti ai concorrenti verranno pubblicati sul profilo di committente del Comune di Prato, nella pagina web della presente gara.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

=====9. Subappalto=====

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.1.1. per quelle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non è qualificato devono essere dichiarati gli estremi delle imprese subappaltatrici e per esse deve essere prodotta la documentazione indicata nel prosieguo del presente disciplinare.

9.1.2. -----

9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto o la mancata indicazione degli estremi del subappaltatore, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'**esclusione dalla gara**.

9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

9.4. ----

=====10. Ulteriori disposizioni=====

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 150 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10.8. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani.

Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, in Euro 300,00 salva più esatta determinazione al momento dell'emissione delle fatture da parte dei concessionari della pubblicità.

10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10.10. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riferibili agli impianti elettrici e meccanici, è richiesta l'abilitazione ai sensi del DM 37/2008, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa abilitazione.

10.11 ----

=====11. Cauzioni e garanzie richieste=====

11.1. ► L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (Euro 1.705.039,45) e costituita, a scelta del concorrente:

11.1.a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

11.1.b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Vicenza Scpa, indicando, quale causale, "Gara n. 577 – riqualificazione Centro Pecci – cauzione provvisoria";

11.1.c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente alla modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169, secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui

al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

11.3.2. essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. -----;

11.3.4. -----;

11.3.5. -----;

11.3.6. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.7. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.8. prevedere espressamente:

11.3.8.a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

11.3.8.b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

11.3.8.c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

11.3.8.d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € **34.100,00**, (euro trentaquattromilacenti//00) [2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto arrotondato all'unità inferiore] e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € **17.050,00**, (euro diciassettemilacinquanta//00) [1% (un per cento) dell'importo complessivo dell'appalto arrotondato all'unità inferiore] e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.

11.5. -----

11.6. Si precisa che:

11.6.a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

11.6.b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

11.6.c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;

11.6.d. in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o che abbiano pendente in qualsiasi forma il ricorso per l'ammissione a detto concordato, le stesse potranno far valere il possesso della certificazione di qualità aziendale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria solo se anche l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sarà in possesso di tale certificazione di qualità.

11.7. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione



di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

11.8. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della cauzione provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire prima che siano state versate le eventuali sanzioni connesse all'applicazione del soccorso istruttorio o siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

11.8.1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche le sanzioni per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

11.9.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

11.9.1.2. la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice e di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione:
 - Partita 1 - Opere – importo del contratto maggiorato dell'IVA
 - Partita 2 – Opere preesistenti: € 500.000,00 (euro cinquecentomila//00).
 - Partita 3 – Demolizione e sgombero: € 500.000,00 (euro cinquecentomila//00).
- per la responsabilità civile verso terzi: € € 500.000,00 (euro cinquecentomila//00).

11.10. -----

=====12. Pagamento in favore dell'Autorità=====

12.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta//00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9/12/2014. ► La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

=====13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa=====

13.1. ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. ► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa che il concorrente singolo, per la partecipazione alla presente gara, è necessario sia qualificato come segue:

- sia in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per le categorie:
- OS30 per un importo minimo di Euro 644.284,41 (classifica III)
- OS28 per un importo minimo di Euro 484.079,91 (classifica II)
- OS18-A per un importo minimo di Euro 211.637,92 (classifica I),
- OG1 per un importo minimo di Euro 191.473,59 (classifica I),
- OS7 per un importo minimo di Euro 173.563,62 (classifica I),

Il concorrente non qualificato nelle categorie OS28 e/o OS18-A e/o OG1, in alternativa alla partecipazione nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva, può subappaltare anche per intero le lavorazioni riconducibili a dette categorie, in questo caso i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria OS30 (prevalente). Si applica il precedente punto 9.1.1.

Le lavorazioni della categoria OS7, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite, oltre che dal concorrente in possesso della relativa qualificazione, anche dall'impresa concorrente qualificata nella categoria prevalente, oppure possono essere dalla stessa affidate in subappalto. Ove il concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria OS7, i requisiti corrispondenti devono essere dallo stesso posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 79, comma 16, secondo periodo, del Regolamento, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori delle categorie OS30 e OS28 per importi complessivamente rientranti nella classifica corrispondente a quella posseduta.

E' consentita la partecipazione ai concorrenti in possesso di attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta a condizione che abbiano richiesto nei rispettivi termini la verifica triennale o l'emissione di nuova attestazione SOA. La stipula del contratto è in questo caso subordinata all'emissione dell'attestazione valida in seguito alla richiesta presentata.

13.1.2. ----

13.1.3. ----

13.1.4. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.5. ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.6. ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.1.7. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

13.1.8. ► Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

13.1.9. -----

13.1.10. ► gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

13.1.10.0.1. ► requisiti economico-finanziari:

13.1.10.0.1.a. almeno una referenza bancaria;

13.1.10.0.1.b. volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

13.1.10.0.1.c. se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

13.1.10.0.2. ► requisiti tecnico-organizzativi:

13.1.10.0.2.a. presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

13.1.10.0.2.b. esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

13.1.10.0.2.c. esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

13.1.10.0.3. ► costo complessivo sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.1.10.0.4. ► dotazione stabile di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.1.10.1. ► possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento

13.2. In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un'attestazione SOA e che il possesso della certificazione di qualità ottenuto tramite avvalimento non è utile alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

13.3. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando e dal disciplinare di gara.

Resta fermo, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40 comma 3 lettera b) del Codice che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

13.4. ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

13.5. Il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando di gara a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi di quanto precisato dall'AVCP (ora ANAC) nella determinazione n. 4/2012, l'impresa cooptata non assume lo status di concorrente e non può acquisire autonomamente alcuna quota di partecipazione all'appalto e non deve quindi dichiarare la propria quota di partecipazione. L'appalto sarà invece interamente assunto dal concorrente singolo o raggruppato.

Il concorrente che intenda ricorrere all'istituto della cooptazione deve indicare nel modello di domanda di partecipazione alla gara la ragione sociale e il codice fiscale dell'impresa cooptata.

Non sarà ammessa la cooptazione di impresa che assuma tale veste per più di un concorrente o che partecipi in altra forma alla gara. In presenza di tali evenienze è comunque fatta salva la partecipazione dei concorrenti alla gara, rimanendo però esclusa la possibilità di cooptare le imprese in condizione di incompatibilità.

====14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte====

14.1. ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro **le ore 13:00 del giorno 23/12/2015**, esclusivamente all'indirizzo: **Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale – piazza del pesce n. 9 – 59100 Prato**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare o far consegnare a mano il plico, presso l'ufficio protocollo dell'Ente, all'indirizzo precisato al precedente punto 14.1, nei seguenti giorni ed orari:

il lunedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sabato e festivi esclusi.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura **"NON APRIRE – Contiene offerta per gara lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo dell'edificio del Centro per l'arte contemporanea L. Pecci – Gara n. 577 - CIG 6466024BCB – competenza servizio SE"**. Nel caso di concorrenti con idoneità

plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. ► Il plico, a **pena di esclusione**, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

14.4.1. "A – Documentazione amministrativa";

14.4.2. "B - Offerta economica".

14.5. ► **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

====15. Criterio di aggiudicazione====

15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice.

15.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Vedasi anche il successivo punto 18.1.9. per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale

====16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"====

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. ► domanda di partecipazione, redatta in competente bollo e sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

16.1.1. ► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

16.1.2.a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

16.1.2.b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.1.2.c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.1.3. ► nel caso di ricorso al subappalto c.d. "necessario" da parte di un concorrente che, privo in tutto o in parte della qualificazione nelle categorie OS28 e/o OS18-A e/o OG1, deve affidare in subappalto la realizzazione di dette opere, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta per accettazione anche dal subappaltatore;

16.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**, presenta le dichiarazioni obbligatorie per la partecipazione alla gara, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:



16.2.a. ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

16.2.a. ► di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a **pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da 16.2.a.1 a 16.2.a.4;

Oppure

16.2.a. ► di avere depositato il ricorso per l'ammissione al concordato c.d "in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a **pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da 16.2.a.1 a 16.2.a.4;

Oppure

16.2.a. ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a **pena di esclusione**, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

16.2.a.1. ► relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

16.2.a.2. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

16.2.a.3. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

16.2.a.3.1. ► attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

16.2.a.3.2. ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

16.2.a.3.3. ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice, salvo i casi di partecipazione alla gara all'interno dello stesso operatore economico di natura plurisoggettiva a cui partecipa anche l'impresa ausiliata;

16.2.a.4. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

16.2.b. ► che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

16.2.c. ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione



della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

Oppure, se presenti condanne

16.2.c. ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

16.2.d. ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

16.2.e. ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

16.2.f. ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

16.2.g. ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

16.2.h. ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

16.2.i. ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

16.2.j. ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

16.2.k. ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

16.2.l. ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

16.2.l.bis ► (per le imprese aventi sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) le sedi, residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze per la partecipazione alla gara;

16.2.m. ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice);

16.2.n. ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

16.2.n.i di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Oppure

16.2.n.ii di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Oppure

16.2.n.iii di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui

all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

16.3. Si precisa che:

16.3.1. ► a **pena di esclusione**, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

16.3.2. ► a **pena di esclusione**, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

16.3.2.bis ► a **pena di esclusione**, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di avvalimento anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42, devono essere rese anche dalle imprese ausiliarie;

16.3.2.ter ► a **pena di esclusione**, le attestazioni di cui al precedente paragrafo 16.2, nel caso di subappalto "necessario" alla qualificazione, devono essere rese anche dall'impresa subappaltatrice;

16.3.3. ► a **pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

16.3.4. ► a **pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dalle persone che con le predette cariche hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

16.3.5. ► Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese a **pena di esclusione** anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi qualora abbiano firmato l'offerta.

16.4. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**:

16.4.a. ► indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

16.4.b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza specificando se esiste firma congiunta, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, l'eventuale socio unico, gli eventuali soci di maggioranza in società con meno di 4 soci;

16.4.c. ► attesta che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

16.5. ► attesta, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a **pena di esclusione**, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)



regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta, deve completare la dichiarazione con l'attestazione di aver richiesto nei rispettivi termini la verifica triennale o l'emissione di nuova attestazione SOA, fornendo copia del contratto.

16.6. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni di cui ai precedenti punti 16.4 e 16.5 riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

16.6.bis ► nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere prodotte, **a pena di esclusione (solo le dichiarazioni di cui al punto 16.4)**, le dichiarazioni o le attestazioni di cui ai precedenti punti 16.4 e 16.5 riferite anche ai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.6.ter ► nel caso di avvalimento anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42 devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni di cui ai precedenti punti 16.4 e 16.5 riferite alle imprese ausiliarie.

16.6.quer ► nel caso di subappalto "necessario" alla qualificazione, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni di cui ai precedenti punti 16.4 e 16.5 riferite all'impresa subappaltatrice;

16.7. ► per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

16.8. ► -----

16.9. ► in caso di avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

16.9.a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

16.9.b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione con annotazione della certificazione di qualità, se necessaria, ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;

16.9.c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

16.9.c.1. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

16.9.c.2. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

16.9.c.3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice salvo i casi di partecipazione alla gara all'interno dello stesso operatore economico di natura plurisoggettiva a cui partecipa anche l'impresa ausiliata;

16.9.d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

16.10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC).

16.11. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:

16.11.1. ► di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

16.11.2. ► di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori o comunque di aver fatto visitare il luogo di esecuzione dei lavori da persona incaricata;

16.11.3. ► di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

16.11.4. ► di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

16.11.5. ► di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

16.11.6. ► di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

16.11.6.bis ► di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo del Capitolato speciale d'appalto e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore

16.11.7. Si precisa che:

16.11.7.1. ► a **pena di esclusione**, tutte le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.11, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

16.11.7.2. ► a **pena di esclusione**, tutte le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.11, tranne la 16.11.5., nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

16.11.7.3. ► a **pena di esclusione**, tutte le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.11, tranne la 16.11.5. per le ausiliarie che non assumono tale ruolo ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42, nel caso di avvalimento, devono essere rese anche dalle imprese ausiliarie;

16.11.7.4. ► a **pena di esclusione**, tutte le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.11, tranne la 16.11.5., nel caso di subappalto "necessario" alla qualificazione, devono essere rese anche dall'impresa subappaltatrice;

16.12. ► a **pena di esclusione**, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.

► Se il concorrente non è in possesso della qualificazione necessaria nelle categorie OS28 e/o OS18A e/o OG1 e pertanto deve obbligatoriamente subappaltare dette lavorazioni deve, a pena di esclusione, indicare la ragione sociale e il codice fiscale dell'impresa o delle imprese subappaltatrici.

16.13. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile per le quali è qualificato nella misura sufficiente per la partecipazione alla presente gara, o le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

16.14 ► dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.

Si precisa che la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa, oltre che dai concorrenti singoli:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/42, anche dalle imprese ausiliarie;

16.15 -----

16.16. ► a **pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

16.17. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

La dichiarazione è da rendere anche se il concorrente è tenuto ad essere in possesso di valida certificazione di qualità in quanto assume lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria la qualificazione in III classifica e sull'Attestazione SOA non è correttamente riportata l'annotazione sul possesso del certificato di qualità.

La certificazione di qualità dichiarata deve essere in questo caso idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA poiché il concorrente dovrà provvedere a tale annotazione prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

16.18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta//00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà **causa di esclusione**.

16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

16.19.a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

16.19.b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

16.19.c. -----

16.19.d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

16.20. -----

16.21. ► accetta, **a pena di esclusione**, il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005.

Si precisa che non è richiesto di allegare fra la documentazione amministrativa di gara il codice deontologico firmato

Si precisa che la dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa, oltre che dai concorrenti singoli:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42, anche dalle imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto "necessario" alla qualificazione, anche dall'impresa subappaltatrice;

16.22. ►-----.

16.23. ►-----

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Ai fini della corretta compilazione delle dichiarazioni inerenti le quote di partecipazione e di esecuzione si riporta quanto previsto nella relazione che accompagna il bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 approvato dall'ANAC:

"Il novellato art. 92 comma 2 (del Regolamento n.d.r.) stabilisce che "(...) Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate". Resta fermo il principio secondo cui la mandataria deve essere in possesso di almeno il 40% dei requisiti di qualificazione e che le mandanti devono continuare a coprire, cumulativamente, il restante 60%, coprendone almeno il 10% ciascuna.

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 92, comma 2, si evince, quindi, che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere ora liberamente stabilite, nel rispetto ovviamente dei limiti di qualificazione di ciascun componente del raggruppamento e dei vincoli sopra richiamati (almeno il 40% per la mandataria e almeno il 10% per le mandanti).

Inoltre, l'abrogazione dell'art. 37, comma 13, del Codice e la riformulazione dell'art. 92 fanno ritenere che non vi debba essere necessariamente corrispondenza, come detto, tra le quote di partecipazione e le

quote di esecuzione.”

Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l'impresa non possiede la specifica qualificazione, ma che sono subappaltabili o non a qualificazione obbligatoria, vanno comunque dichiarate le quote di partecipazione e di esecuzione fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti dall'impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, per le categorie a qualificazione obbligatoria, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere corrispondenti, sempre che detto subappalto sia possibile in ragione della tipologia di categoria di lavoro e della percentuale sull'importo complessivo dei lavori.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.24. ► a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

16.25. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.26. ► a **pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.27. ► a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.28. ► dichiarazione in cui si indica, a **pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

16.29. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

16.29.a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

16.29.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;

16.29.c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.30. ► a **pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.31. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.32. ► a **pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.33. ► a **pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può



ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.34. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.35. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

O, in alternativa

16.36. ► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

16.36.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

16.36.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

16.36.c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16.37. Il concorrente può inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

16.38. Si precisa che:

Per facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, questa Stazione Appaltante ha predisposto i modelli di gara elencati nelle premesse.

Qualora l'operatore economico concorrente intenda utilizzare detti modelli, la Busta "A – Documentazione Amministrativa" dovrà contenere:

A1) domanda di partecipazione redatta secondo il mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante, regolarizzata in competente bollo.

La domanda di partecipazione è unica anche se presentata per un operatore economico avente natura plurisoggettiva.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta:

- come indicato al punto 16.1. tenendo presente il punto 7.10. in caso di firma congiunta;
- dalle imprese indicate al punto 16.1. nel caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lett. a), b), c), d) (se già costituito), e) (se già costituito), f) o f-bis) del Codice.
- dalle imprese indicate al punto 16.1.1. nel caso di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) o e) non ancora costituiti;
- dalle imprese indicate al punto 16.1.2. e seguenti, nel caso di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. e-bis) del Codice.
- per accettazione, anche dalle imprese indicate al punto 16.1.3, nel caso di ricorso al subappalto c.d. "necessario" da parte di un concorrente che, privo in tutto o in parte della qualificazione nelle categorie OS28 e/o OS18-A e/o OG1, deve affidare in subappalto la realizzazione di dette opere. I subappaltatori non vanno indicati fra i concorrenti.

Il modello 1 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 13.5., 16.12., 16.13., 16.19.a. (per la parte riferita al fax), 16.25., 16.28., 16.29. (lettere a), b) e c)), 16.31., 16.32., 16.34., 16.36.a., 16.36.b., 16.36.c.

A1b) eventuale copia conforme all'originale della procura in base alla quale è stata sottoscritta la domanda di partecipazione o sono state sottoscritte ulteriori dichiarazioni da presentare fra la documentazione amministrativa di gara o i documenti costituenti l'offerta economica.

A2) dichiarazione sostitutiva dell'impresa circa il possesso dei requisiti redatta secondo il mod. 2 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione sostitutiva dell'impresa va presentata da tutte le imprese (concorrenti, ausiliarie, consorziati indicati quali esecutori dai consorzi, subappaltatrici in caso di subappalto necessario alla qualificazione) con propria soggettività giuridica (comprendendo fra tali soggetti anche il consorzio ordinario già costituito e l'organo comune delle reti di imprese) ai sensi dei punti 16.2., 16.3.1, 16.3.2, 16.3.2.bis, 16.3.2.ter, 16.6., 16.6.bis, 16.6.ter e 16.6.quer.

Si veda il punto 16.11.7 per i soggetti non tenuti a rendere la dichiarazione del punto 16.11.5

Si veda il punto 16.14 per i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione del punto 16.14

La dichiarazione sostitutiva dell'impresa deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1.

Il modello 2 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.2.a., 16.2.c. per i cessati resa dal legale rappresentante, 16.2.d., 16.2.e., 16.2.f., 16.2.g., 16.2.h., 16.2.i., 16.2.j., 16.2.k., 16.2.l., 16.2.l.bis, 16.2.n., 16.4.a., 16.4.b., 16.4.c., 16.5, 16.9.b., 16.11.1., 16.11.2., 16.11.3, 16.11.4., 16.11.5., 16.11.6., 16.11.6.bis., 16.14, 16.17.,16.19.a.(escluso il fax), 16.19.b., 16.19.d., 16.21.

A2b) eventuale copia del contratto per la verifica triennale dell'attestazione SOA o per l'emissione di nuova attestazione SOA

A2c) eventuale documentazione di cui al punto 16.7. (per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia).

A2d) copia conforme dell'attestazione SOA in possesso dell'impresa.

La presentazione della copia conforme dell'attestazione SOA è raccomandata per tutte le imprese partecipanti anche se hanno presentato l'apposita dichiarazione sul possesso della medesima.

A2e) copia conforme della certificazione di qualità in possesso dell'impresa (se non annotata sull'attestazione SOA).

A3) dichiarazione sostitutiva inerente le situazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del codice redatta secondo il mod. 3 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione sostitutiva inerente le situazioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del Codice va presentata, per le parti di propria competenza, da ciascuno dei soggetti indicati al punto 16.3.3., da ciascuno dei soggetti indicati al punto 16.3.4. e da ciascuno dei soggetti indicati al punto 16.3.5. che rivestono dette qualifiche nelle imprese tenute a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto A2.

La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1.

Il modello 3 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.2.b., 16.2.c. e 16.2.m.

Si fa presente che, come indicato al punto 16.3.4., qualora la dichiarazione di cui al modello 3 non possa essere resa dai soggetti cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice può essere resa dal legale rappresentante dell'impresa con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata. In questo caso è utilizzabile la dichiarazione appositamente predisposta nel modello 2 (dichiarazione 16.2.c.).

A4) eventuale relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (**punto 16.2.a.1**). (per i concorrenti in concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per essere ammessi al concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per l'ammissione al concordato "in bianco").

A5) eventuale dichiarazione di avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 (punto 16.2.a.2.) redatta secondo il mod. 6 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione di **avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942** va presentata dai concorrenti in concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per essere ammessi al concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per l'ammissione al concordato "in bianco").

La dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1 tenendo conto del punto 7.10.

Il modello 6 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.2.a.2. e 16.2.a.4. in sostituzione della presentazione del contratto di avvalimento.

A6) eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 (punto 16.2.a.3). redatta secondo il mod. 7 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione **dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942** va presentata in caso di concorrenti in concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per essere ammessi al concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato ricorso per l'ammissione al concordato "in bianco").

La dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1. tenendo conto del punto 7.10

Il modello 7 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.2.a.3.1., 16.2.a.3.2. e 16.2.a.3.3.

A7) eventuale dichiarazione di avvalimento (punto 16.9.a.) (per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento) redatta secondo il mod. 4 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione **di avvalimento** va presentata dai concorrenti che intendono ricorrere a tale istituto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1.

Il modello 4 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.9.a. e 16.9.d. in sostituzione della presentazione del contratto di avvalimento.

A8) eventuale dichiarazione dell'impresa ausiliaria (al punto 16.9.c.) (per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento) redatta secondo il mod. 5 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione **dell'impresa ausiliaria** va presentata da ciascuna delle imprese ausiliarie qualora i concorrenti intendano ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

La dichiarazione deve essere sottoscritta come indicato al punto 7.1. tenendo presente il punto 7.10

Il modello 5 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 16.9.c.1., 16.9.c.2. e 16.9.c.3.

A9) eventuale originale o copia autentica del contratto di avvalimento (punto 16.2.a.4. per i concorrenti che devono ricorrere all'avvalimento perché sono in concordato con continuità aziendale o hanno presentato ricorso per essere ammessi al concordato con continuità aziendale o hanno presentato ricorso per l'ammissione al concordato "in bianco **o punto 16.9.d.)** (per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento)

Vedere i punti 16.2.a.4. e 16.9.d. per la necessità di allegare il contratto di avvalimento.

A10) PASSOE (punto 16.10)

A11) Cauzione provvisoria con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva (punto 16.16.)

Per la presentazione e le caratteristiche della cauzione provvisoria vedere il contenuto del punto 11.

A12) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (punto 16.18).

A13) documentazione di cui al punto 16.19. (solo per i concorrenti non residenti in Italia poiché i residenti in Italia devono aver reso le dichiarazioni corrispondenti nel modello 2)

A14) atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate (punto 16.24. (solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane)

A15) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (punto 16.26.) (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti)

A16) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (punto 16.27.) (solo per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)

A17) copia autentica del contratto di rete (punti 16.30. o 16.33. o 16.35. o 16.36) (solo per le reti di imprese)

A18) documentazione a comprova dei requisiti (punto 16.37.) (facoltativa)

=====17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"=====

17.1. ► Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuta, a **pena di esclusione**, la



seguente documentazione:

17.1.1. ► dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto; il prezzo globale offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.

17.1.2. ► lista delle lavorazioni e forniture per offerta prezzi (mod. 9) completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.

17.1.3. ► dichiarazione, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

17.1.4. ► dichiarazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione dell'appalto.

17.2. ► Tutta la documentazione da inserire nella busta "B", a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda ai paragrafi 16.1.1. e 16.1.2.

17.3. Si precisa e si prescrive:

17.3.a. che la lista delle lavorazioni e forniture è composta di undici colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:

- 1) nella prima, il numero d'ordine della lista;
- 2) nella seconda, il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
- 3) nella terza, la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- 4) nella quarta, la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione;
- 5) nella quinta, il gruppo e/o il sottogruppo di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento cui appartiene la lavorazione o la fornitura;
- 6) nella sesta, le unità di misura della lavorazione o fornitura;
- 7) nella settima, il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;
- 8) nella ottava, le quantità eventualmente modificate dal concorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento e dalla successiva lettera b) del presente paragrafo, nei casi ivi specificati;
- 9) nella nona e decima colonna, i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella nona e in lettere nella decima;
- 10) nella undicesima, i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati nella ottava colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna.

17.3.b. che i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto; in esito a tale verifica i concorrenti – qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna – sono tenuti a riportare nella ottava le quantità modificate e a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti;

17.3.c. che la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della lista costituisce il prezzo globale richiesto ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

Il prezzo globale richiesto e il conseguente ribasso percentuale, come sopra arrotondato, vanno riportati nella dichiarazione di cui al precedente punto 17.1.1.

17.3.d. che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile ed al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

17.3.e. che i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari

contrattuali;

17.3.f. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi delle "liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori", tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella dichiarazione di cui al punto 17.1.1, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

17.4. ► La dichiarazione di offerta economica di cui al punto 17.1.1, a **pena di esclusione dell'offerta**, deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

17.5. ► Con le medesime modalità di cui al punto precedente, e quindi anch'essa in ogni foglio, è prevista, a **pena di esclusione dell'offerta**, la sottoscrizione da parte del concorrente della lista delle lavorazioni e forniture. La lista non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.

17.6. -----

17.7. Si precisa che:

Per facilitare la presentazione delle offerte, questa Stazione Appaltante ha predisposto i modelli di gara elencati nelle premesse.

Qualora l'operatore economico concorrente intenda utilizzare detti modelli, la Busta "B – Offerta economica" dovrà contenere:

B1) dichiarazione di offerta redatta secondo il mod. 8 predisposto dalla stazione appaltante.

La dichiarazione di offerta è unica anche se presentata per un operatore economico avente natura plurisoggettiva.

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta come e dai soggetti indicati ai punti 17.2, 17.4. e 17.5 tenendo presente il punto 7.10

In caso di firma congiunta la firma deve essere apposta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Il modello 8 è predisposto per rendere le dichiarazioni di cui ai punti: 17.1.1., 17.1.3. e 17.1.4.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza interni da indicare nella dichiarazione di cui al punto 17.1.4. si precisa che, in caso di operatore economico avente natura plurisoggettiva, detti costi si riferiscono al complesso delle imprese che presentano congiuntamente l'offerta.

B2) lista delle lavorazioni e forniture di cui al modello 9 predisposto dalla stazione appaltante.

La lista delle lavorazioni e forniture è unica anche se presentata per un operatore economico avente natura plurisoggettiva e deve essere compilata come descritto nel presente disciplinare di gara .

L'utilizzo della lista delle lavorazioni e forniture vidimata dal responsabile del procedimento è obbligatorio.

La lista delle lavorazioni e forniture deve essere sottoscritta come e dai soggetti indicati ai punti 17.2, 17.4. e 17.5 tenendo presente il punto 7.10

In caso di firma congiunta la firma deve essere apposta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Si ricorda che il ribasso si riferisce all'importo di Euro 1.621.971,55 (prezzo globale dell'appalto al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

Si ricorda inoltre che i documenti da inserire nella busta B devono essere sottoscritti, dai soggetti tenuti a farlo, in ogni loro foglio e che i subappaltatori non devono sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta B.

B3) -----

====18. Procedura di aggiudicazione====

18.1. Operazioni di gara

Le operazioni di gara saranno affidate ad una commissione che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà essere costituita anche in forma monocratica.

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici comunali posti in Prato, Via dell'Accademia, 42 il giorno 07/01/2016, alle ore 09:00, e, oltre a chiunque vi abbia interesse, vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di



specifico delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

18.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 18.2.

18.1.4. -----

18.1.4.1. In fase di esame della documentazione amministrativa e di verifica dei requisiti, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte nel caso in cui si verificano le condizioni indicate nel presente disciplinare di gara e verrà applicata la procedura sul soccorso istruttorio secondo le modalità descritte al successivo punto 21.

18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

18.1.5.1. In fase di esame delle offerte economiche verrà applicata la procedura sul soccorso istruttorio secondo le modalità descritte al successivo punto 21.

18.1.6. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

18.1.7. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Si precisa che la graduatoria provvisoria verrà determinata in base al ribasso percentuale espresso in lettere indicato nella dichiarazione di cui al punto 17.1.1., anche se discordante con quello riportato sulla lista delle lavorazioni e forniture, con la sola eccezione che si utilizzerà il ribasso indicato sulla predetta lista in caso di omissione del ribasso sulla dichiarazione di cui al punto 17.1.1.

Ai sensi di quanto previsto al punto 17.3.c. il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, pertanto saranno considerati uguali i ribassi che risulteranno tali a seguito dell'arrotondamento, operato anche d'ufficio, senza considerare il valore del ribasso prima dell'arrotondamento.

18.1.8. -----

18.1.9. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.

18.1.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto, eventualmente collocata con precedenza in graduatoria per effetto del sorteggio di cui al punto 10.7 rispetto ad altre con uguale ribasso, che non sia stata esclusa per effetto dell'esclusione automatica delle offerte di cui al precedente punto 18.1.9 oppure, qualora detta esclusione automatica non abbia avuto luogo poiché è pervenuto un numero di offerte valide inferiore a 10, che non sia stata esclusa perché ritenuta inaffidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica di congruità.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa

18.2.1 Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,



GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

c-bis) a verificare che nessuna delle imprese ausiliarie anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42 abbia partecipato in altra forma alla gara, neppure come ausiliaria di altro concorrente, salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o comunque operatore economico con idoneità plurisoggettiva dell'ausiliata e, in caso positivo ad escludere dalla gara l'ausiliaria e l'ausiliata.

d) -----;

e) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'**esclusione automatica** delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

18.3.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.3.3.

18.3.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7 del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:

18.3.3.a. verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;

18.3.3.b. La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

18.3.3.c. richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

18.3.3.d. all'offerente è assegnato un termine perentorio di gg 15 ([gg quindici]) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

18.3.3.e. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

18.3.3.f. all'offerente è assegnato un termine perentorio di gg 5 ([gg cinque]) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;

18.3.3.g. la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

18.3.3.h. prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

18.3.3.i. la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

18.3.3.j. la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione provvisoria della migliore offerta non anomala.

=====19. Definizione delle controversie=====



Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

=====20. Trattamento dei dati personali=====

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

=====21. Soccorso istruttorio=====

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della determinazione dell'ANAC n. 1/2015 e del successivo comunicato del Presidente dell'ANAC del 25 marzo 2015.

Tutte le disposizioni del presente disciplinare di gara poste a pena di esclusione sono sanabili con il soccorso istruttorio, salvo che attengano alle seguenti fattispecie:

- il fatto che dalla documentazione prodotta risulti la sussistenza, per il concorrente, delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;
- il fatto che dalla documentazione prodotta risulti la sussistenza, per il concorrente, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- il fatto che dalla documentazione prodotta risulti la sussistenza, per il concorrente, delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;
- il fatto che dalla documentazione prodotta risulti che il concorrente sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- il fatto che dalla documentazione prodotta risulti che il concorrente avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 abbia partecipato alla gara senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- la violazione, per gli operatori economici concorrenti, del divieto, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- la violazione, per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), del divieto, ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;
- la violazione, per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), (consorzi stabili), del divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;
- la violazione del divieto, per le imprese ausiliarie anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42, di partecipare alla gara in qualunque altra forma, anche come ausiliarie di altro concorrente, salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o comunque operatore economico con idoneità plurisoggettiva dell'ausiliata
- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato al punto 14.1;
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;
- il mancato inserimento dell'offerta economica (dichiarazione e lista) in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;
- la mancata presentazione, da parte di tutti i soggetti tenuti, della domanda di partecipazione di cui al punto 16.1. salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato, anche nella sua composizione plurisoggettiva, dalla restante documentazione amministrativa di gara (è sanabile la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione secondo il procedimento più sotto indicato);

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
 - la mancata presentazione della dichiarazione di intendere affidare in subappalto le opere riferite alla categoria OS28 e/o OS18-A e/o OG1, quando questo sia necessario in funzione della carenza di qualificazione in dette categorie (potrà invece essere oggetto di integrazione l'indicazione del subappaltatore);
 - il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari anche ai sensi dell'art. 186 bis R.D. 267/42 dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per partecipare alla gara;
 - il mancato rispetto delle quote minime di partecipazione ai raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, reti di imprese, connesse con la qualità di mandante o di mandataria;
 - in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);
 - in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
 - la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;
 - il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione nell'ambito del soccorso istruttorio la dimostrazione di aver effettuato nei termini detto versamento;
 - la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;
 - la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;
 - il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
 - la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;
 - La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
 - la mancata presentazione anche di uno dei documenti o dichiarazioni da inserire nella busta "B", salvo quanto indicato in seguito per la regolarizzazione delle sottoscrizioni o della presentazione della dichiarazione di cui al punto 17.1.3.,
 - la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;
 - il fatto che l'offerta, in qualche suo aspetto, sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto;
 - la presentazione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta.
 - la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
 - il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
 - ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora il soggetto deputato allo svolgimento della gara rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al disciplinare di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il **concorrente è escluso dalla gara.**

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Nel caso di necessità di regolarizzazione delle dichiarazioni inerenti le quote di partecipazione alla gara o di esecuzione non è consentito variare le quote già dichiarate.

Per quanto riguarda l'offerta economica e la documentazione da inserire nella busta "B", secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, riguardo alla carenza di sottoscrizione e, per estensione, alla ratifica di eventuali correzioni non espressamente confermate dal sottoscrittore, ed alla presentazione della dichiarazione di cui al punto 17.1.3.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione delle offerte economiche e della documentazione da inserire nella busta "B", negli aspetti sopra indicati, è consentita solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare la sottoscrizione dell'offerta ed a rendere le dichiarazioni necessarie, che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3, e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione il **concorrente è escluso dalla gara.**

Ai fini di una corretta applicazione del procedimento sul soccorso istruttorio in fase di apertura delle offerte economiche, si preavverte che l'organo preposto allo svolgimento della gara procederà in primo luogo all'apertura di tutte le offerte economiche ed al loro controllo di correttezza dal punto di vista formale, Successivamente verrà dato corso, se possibile, al procedimento sul soccorso istruttorio ed infine verranno lette le offerte regolari.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita nella misura indicata al punto 7.8. il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione si intende omnicomprendiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare la domanda di partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso **il concorrente verrà escluso dalla gara.**

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione delle offerte economiche e della documentazione da inserire nella busta "B", la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante pena **l'esclusione dalla gara.**

====22. adempimenti dell'aggiudicatario=====

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine stabilito nella richiesta della Stazione Appaltante:

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio a cura della Stazione Appaltante;

b) cauzione definitiva di cui al punto 11.9.1.1. in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del Codice, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (oppure al 20%) la garanzia sarà aumentata ai sensi del disposto di cui al primo comma del citato art. 113.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte.

Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

d) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;

e) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

f) le coperture assicurative di cui al punto 11.9.1.2.

g) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprensive di quelle per gli elaborati progettuali da allegare al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore, stimate, a titolo indicativo, nel caso di stipula di atto pubblico, e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 4.300,00.

Si ricorda in proposito che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario in tal caso dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Sull'esecutore dei lavori grava inoltre l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative di cui all'art. 129 D.Lgs 163/06, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora Consorzi di Cooperative o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d) ed e) riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione dei lavori; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del Codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

=====23. Disposizioni varie=====

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della gara, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto;

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

L'eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara o dal soggetto deputato allo svolgimento della gara, avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa definitiva per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione definitiva da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/2006 e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

=====24. Accesso agli atti=====

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

=====25. Forme di pubblicità=====

Il bando, redatto secondo lo schema di cui al modello allegato "IX A" al D.Lgs 163/06, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25/11/2015.

Un estratto del medesimo bando verrà pubblicato su un quotidiano nazionale e su uno locale.

La Stazione Appaltante inserirà il bando di gara anche sul proprio sito Internet / profilo di committente (www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/), ove saranno reperibili tutti gli atti, compresi il presente disciplinare e i modelli di gara, e sul sito internet della Regione Toscana (sito web dell'Osservatorio).

=====26. Ricorsi=====

Avverso il bando di gara ed il presente disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della



Repubblica Italiana.

Prato, 25/11/2015

Il Dirigente del Servizio Gare Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)